

AMMINISTRAZIONE & FINANZA

2017

7

- Le gestioni patrimoniali nelle società di capitali: una proposta alternativa di contabilizzazione
- L'OPA endosocietaria
- IPSAS: principi contabili internazionali per bilanci e rendiconti delle PA
- La stabile organizzazione come alternativa alla costituzione di una società estera
- Strategie di ristrutturazione e rilancio: il caso Evicarri S.p.A.
- I premi per incentivi al personale nel "nuovo" contesto di derivazione rafforzata
- Disinvestire attraverso il carve-out
- Le banche italiane hanno creato valore in periodi di crisi finanziaria e reale?
- Consolidamento delle controllate estere e particolarità in ipotesi di elisioni infragruppo
- Industria 4.0: opportunità fiscali per gli investimenti
- La rilevanza della gestione della value chain nelle imprese multinazionali
- Le informazioni periodiche dei soggetti quotati





Il valore della consulenza parte dall'uso degli strumenti giusti

BILANCIO, RATING E RENDICONTO FINANZIARIO
Strumenti evoluti di analisi per valutare le performance aziendali

IL NUOVO TOOL ONLINE PER:

- fornire un'analisi evoluta della situazione economico-finanziaria dell'azienda cliente partendo dal suo bilancio;
- suggerire soluzioni per migliorare le performance e affrontare eventuali crisi aziendali;
- elaborare il rating secondo i criteri più utilizzati dalle banche;
- riclassificare il bilancio e redigere il rendiconto finanziario, obbligatorio da quest'anno;
- migliorare l'efficienza lavorativa, usufruendo di elaborazioni automatiche.



Y20EZCL

scopri di più su www.consulenzazienda.it



 Cerca il tuo consulente editoriale su shop.wki.it/agenzie

 Scrivi a info.commerciali@wki.it

 Chiama il numero 02/824761



UNA QUALITÀ CERTIFICATA - WOLTERS KLUWER Italia s.r.l. è certificata ISO 9001: 2008 per la progettazione e realizzazione di soluzioni e servizi editoriali digitali per professionisti, aziende ed enti pubblici.

Bilancio&Reddito

Bilancio d'esercizio

Le gestioni patrimoniali nelle società di capitali: una proposta alternativa di contabilizzazione

Il contributo esamina la disciplina relativa alle gestioni patrimoniali individuali delle società di capitali. Dopo aver descritto la strutturazione dal punto di vista normativo del contratto di prestazione di servizio in oggetto, ci si concentrerà sull'enucleazione più approfondita del trattamento contabile di quest'ultimo, e successivamente si tratterà della disciplina fiscale ad esso applicabile.

di Pietro Barni e Domenico A. Mazzone

Principi contabili internazionali

IPSAS: principi contabili internazionali per bilanci e rendiconti delle PA

I principi contabili internazionali per il settore pubblico (IPSAS) già da diversi anni sono al centro del dibattito nazionale ed europeo in quanto potrebbero costituire un elemento di discontinuità ed innovazione nella rendicontazione dei risultati e delle azioni compiute dalle pubbliche amministrazioni europee. Solo attraverso un unico corpo di regole condivise sarà possibile effettuare comparazioni delle performance raggiunte nei vari Paesi europei ed avere maggiore consapevolezza dei costi complessivi del settore pubblico.

di Antonella Portalupi

Stabile organizzazione

La stabile organizzazione come alternativa alla costituzione di una società estera: un'analisi

Le modifiche introdotte dall'art. 14 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 in tema di branch exemption ampliano, sotto il profilo fiscale, le soluzioni che le imprese residenti possono adottare ai fini dell'insediamento estero. In particolare, l'autonoma tassazione dell'attività estera svolta dalla stabile organizzazione non solo equipara tale istituto, da un punto di vista meramente tributario, alle subsidiaries, ma offre alcuni ulteriori non trascurabili benefici anche in termini di non applicazione delle disposizioni antielusive in tema di "esterovestizione".

di Gianluca Zinno

Principi contabili

I premi per incentivi al personale nel "nuovo" contesto di derivazione rafforzata

L'introduzione per effetto del D.L. Milleproroghe del comma 1-bis all'art. 83 del T.U.I.R. comporta l'applicazione per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi OIC, in quanto compatibili, delle norme previste per i soggetti IAS adopter. Specificatamente, sulla base di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del D.M. n. 48/2009, le disposizioni di cui all'art. 109, commi 1 e 2, del T.U.I.R. non sarebbero ad oggi applicabili per i soggetti c.d. OIC adopter. Il trattamento fiscale da riservarsi ai premi per incentivi al personale in capo al soggetto erogante, quindi, alla luce del principio di derivazione rafforzata e della "disattivazione" dell'art. 109, commi 1 e 2, del T.U.I.R., dovrebbe trovare il proprio fondamento nei parametri di certezza ed obiettiva determinabilità rinvenibili dai dati di bilancio. Tuttavia, permangono talune criticità.

di Francesca Pannella e Fabrizio Pascucci

Amministrazione & Finanza**7****REDAZIONE**

Per informazioni in merito a contributi, articoli ed argomenti trattati scrivere o telefonare a:

Ipsa Redazione Amministrazione&Finanza
Casella Postale 12055 -
20120 Milano
telefono 02.82476.085 -
telefax 02.82476.227
e-mail
Redazione.amministrazione
efinanza.ipsoa@wki.it

15**AMMINISTRAZIONE**

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri arretrati, cambi d'indirizzo, ecc. scrivere o telefonare a:

IPSOA Servizio Clienti
Casella Postale 12055 -
20120 Milano
telefono 02.824761 -
telefax 02.82476.799

EDITRICE

Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Strada 1, Palazzo F6
20090 Milanofiori Assago (MI)

23**DIRETTORE RESPONSABILE**

Giulietta Lemmi

REDAZIONE

Paola Boniardi, Elena Rossi,
Agnese Trentalance

REALIZZAZIONE GRAFICA

Ipsa

FOTOCOMPOSIZIONE

Integra Software Services
Pvt. Ltd.

STAMPA

GECA Srl - Via Monferrato, 54
20098 San Giuliano Milanese
(MI) - Tel. 02/99952

31

luglio 2017

PUBBLICITÀ:**Wolters Kluwer**E-mail: advertising-it@wolters
kluwer.com

www.wolterskluwer.it

Strada 1 Palazzo F6
20090 Milanofiori Assago (MI),
Italia**Autorizzazione**Autorizzazione del Tribunale
di Milano

n. 618 del 16 dicembre 1985

Tariffa R.O.C.:

Poste Italiane Spa -

Spedizione in abbonamento

Postale - D.L. 353/2003

(conv. in L. 27/02/2004 n. 46)

art. 1, comma 1, DCB Milano

Iscritta nel Registro Nazionale

della Stampa con il n. 3353

vol. 34 Foglio 417

in data 31 luglio 1991

Iscrizione al R.O.C. n. 1702

ABBONAMENTIGli abbonamenti hanno durata
annuale, solare:

gennaio-dicembre;

rolling: 12 mesi dalla data

di sottoscrizione, e si

intendono rinnovati, in assenza

di disdetta da comunicarsi

entro 60 gg. prima della data

di scadenza a mezzo

raccomandata A.R. da inviare

a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

Strada 1 Pal. F6 Milanofiori

20090 Assago (MI).

Servizio Clienti:

tel. 02/824761; - e-mail:

servizioclienti.ipsoa@wolters-

kluwer.com -

www.ipsoa.it/servizioclienti

Compresa nel prezzo

dell'abbonamento l'estensione

on line della Rivista,

consultabile all'indirizzo

www.edicolaprofessionale.com/

amministrazionefinanza

Italia annuale: € 289,00**Esteri** annuale: € 578,00**Prezzo copia:** € 30,00

Richiesta di abbonamento:

scrivere o telefonare a:

IPSOA, Ufficio vendite

Casella postale 12055

20120 Milano

Telefono 02.82 47 6.794

Telefax 02.82 47 6.403

DISTRIBUZIONEVendita esclusiva per
abbonamento Il corrispettivo
per l'abbonamento a questo

Bilancio consolidato

Consolidamento delle controllate estere e particolarità in ipotesi di elisioni infragruppo

Un numero sempre maggiore di gruppi italiani sta ampliando la propria presenza a livello internazionale, talvolta con obiettivi industriali, spesso per aprire nuovi sbocchi commerciali. A questa scelta strategica corrisponde spesso l'ampliamento dell'area di consolidamento per i gruppi soggetti all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 127/1991, così come rivisto dal D.Lgs. n. 139/2015 che ha introdotto la riforma in materia di bilancio consolidato. Gli uffici amministrativi dei gruppi nazionali sono quindi sempre più alle prese con la problematica dell'inclusione nell'area di consolidamento di società che predispongono i propri bilanci di esercizio in moneta diversa dall'euro.

*di Cristina Aprile***39**

Agevolazioni fiscali

Industria 4.0: opportunità fiscali per gli investimenti

L'introduzione del pacchetto "Industria 4.0" tenta di far ripartire un'economia italiana da troppo tempo stagnante. La recente circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, a cura di Agenzia delle entrate e Ministero dello Sviluppo economico, è l'occasione per passare in rassegna alcune misure di sostegno introdotte dalle Leggi di stabilità per il 2016 e per il 2017, con particolare riferimento al "super-ammortamento", all'"iper-ammortamento" ed alla maggiorazione del 40% per l'acquisto di beni immateriali, nonché evidenziare i benefici derivanti dall'uso combinato degli stessi fra loro e con altre disposizioni agevolative.

*di Mauro Sebastianelli***46****Governo d'impresa**

Borse e mercati regolamentati

L'OPA endosocietaria

Oltre alle norme in materia di offerta pubblica di acquisto obbligatoria cogenti per le società i cui titoli siano ammessi a quotazione su mercati regolamentati, gli statuti delle società "chiuse" le cui azioni siano particolarmente diffuse tra i soci (ivi incluse, quindi, le società con titoli ammessi a quotazione su sistemi multilaterali di negoziazione) possono - ed in alcuni casi devono - prevedere statutariamente una disciplina finalizzata ad una migliore contendibilità del controllo attraverso l'inserimento (in applicazione volontaria) di una clausola di c.d. OPA endosocietaria.

*di Augusto Santoro***52****Pianificazione e controllo**

Creazione di valore

La rilevanza della gestione della value chain nelle imprese multinazionali

L'adeguata conoscenza della propria value chain risulta essere fondamentale per comprendere quali attività generano valore all'interno dell'impresa e per acquisire e mantenere il vantaggio competitivo rispetto ai propri concorrenti. L'incremento dei rapporti infragruppo transnazionali e lo sviluppo dell'economia digitale comportano l'evoluzione dei modelli

di catena del valore e la necessità per le imprese “tradizionali” di adeguare la propria value chain al mutato contesto economico.

di Antonella Della Rovere e Federico Vincenti

57

periodico è comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni.

Pianificazione strategica

Strategie di ristrutturazione e rilancio: il caso Evicarri S.p.A.

Anche all'interno di mercati maturi e settori in difficoltà spesso si possono trovare casi di imprese che riescono a creare valore. Che cos' hanno queste imprese di diverso rispetto ai loro competitor che, invece, faticano e, nei casi peggiori, chiudono? Il caso di Evicarri S.p.A. è particolarmente emblematico in questo senso e può aiutare a trovare qualche spunto di riflessione utile e applicabile in diversi contesti aziendali.

di M. Lazzari, D. Mondaini, M. Pinelli e G. Pinelli

65

Finanza Aziendale

Borse e mercati regolamentati

Le informazioni periodiche dei soggetti quotati

A seguito della introduzione della Direttiva Transparency è stato modificato il regime di comunicazione delle informazioni finanziarie periodiche degli emittenti quotati. Con questo contributo si intende esaminare in quale misura gli emittenti italiani abbiano applicato la semplificazione nel rispetto delle due condizioni poste a livello comunitario, e cioè di economia di costi e significatività delle informazioni fornite. Sono state esaminate le rendicontazioni trimestrali del 2016, successive alla modifica del T.U.F. in esame, suddividendo gli emittenti in base all'indice di Borsa cui appartengono.

di Paola Pedotti

71

Valutazione d'azienda

Disinvestire attraverso il carve-out

Con il termine carve-out in ambito aziendalistico si intende il distacco da un'impresa (o da un gruppo) di un ramo, una divisione, una società. L'esito del processo è di solito il trasferimento a terzi della parte separata tramite vendita o scambio. In questa sede si esamina il tema soprattutto secondo la prospettiva del potenziale venditore.

di Guidalberto Gagliardi

76

Banca&Impresa

Creazione di valore

Le banche italiane hanno creato valore in periodi di crisi finanziaria e reale?

La ricerca è finalizzata alla verifica della creazione o meno di valore a favore degli stakeholder da parte delle banche italiane in condizioni di rischio ed incertezza. La base empirica utilizzata è un campione rappresentativo di circa 700 bilanci consolidati di banche italiane fornito dalla Banca d'Italia nel periodo 2007-2014.

di Paolo D'Amico

83

Egregio abbonato,
ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e sono trattati da quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403.

Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Smetti di guardarti intorno.



No Risk Visure

L'unico portale
italiano di business
information
per sapere tutto
e subito.



- **NoRisk Visure** offre a commercialisti, avvocati e aziende informazioni ufficiali e sicure su soggetti italiani e internazionali.

- **Un unico accesso** per visure camerali e immobiliari, protesti, falliti e pregiudizievoli di conservatoria, bilanci, dossier, rintraccio e investigativi, rapporti informativi italiani e esteri.

- **L'unico portale** con una grafica che si adatta a Pc, tablet e smartphone.

- **NoRisk Visure** è garantito dall'affidabilità di Wolters Kluwer e dei migliori provider di business information.

POWERED BY



IC InfoCamere



RIBES

Scopri di più su
www.noriskvisure.it

 Wolters Kluwer

Le gestioni patrimoniali nelle società di capitali: una proposta alternativa di contabilizzazione

di Pietro Barni (*) e Domenico A. Mazzone (**)

Il contributo esamina la disciplina relativa alle gestioni patrimoniali individuali delle società di capitali. Dopo aver descritto la strutturazione dal punto di vista normativo del contratto di prestazione di servizio in oggetto, ci si concentrerà sull'enucleazione più approfondita del trattamento contabile di quest'ultimo, e successivamente si tratterà della disciplina fiscale ad esso applicabile.

Disciplina contrattuale della gestione patrimoniale individuale

Il contratto di gestione patrimoniale, pur essendo, nella sostanza, un contratto di prestazione di servizi, è soggetto a particolari regole dettate in un apposito capo del Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria (D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998) ovvero il Capo II del Titolo II, "Svolgimento dei servizi e delle attività".

Agli artt. 21 e seguenti della norma citata, viene definita la disciplina delle prestazioni di servizi ed attività di investimento alla quale i soggetti abilitati devono attenersi.

Ai fini della presente trattazione, basti sapere che queste tipologie di contratto regolano una prestazione di servizio di investimento che il soggetto abilitato (Banca, SGR, SIM, ...), dietro pagamento di un determinato corrispettivo, svolge per conto di un terzo, il quale affida una parte (ovvero la totalità) della sua liquidità disponibile al fine di poterne trarre dei frutti attraverso l'impiego in strumenti finanziari (1).

Come noto, in tali tipologie di contratti, vige la regola della separazione patrimoniale, in base alla quale "le somme di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dall'impresa di investimento, (...), costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'intermediario e da quello degli altri clienti".

Conseguentemente, il tipo di servizio prestato può svilupparsi e strutturarsi in modo maggiormente specifico e personalizzato per ogni singolo cliente dipendentemente dalle esigenze e finalità da quest'ultimo manifestate.

Trattamento contabile ed iscrizione in bilancio

Ora, una volta precisato quanto sopra, si procede all'analisi del trattamento contabile previsto dalla legge e dai principi contabili nazionali (2) per fornire una adeguata rappresentazione di questa particolare tipologia di investimento nelle società che decidano di avvalersi di questo servizio; ciò al fine di tentare di discutere, successivamente, una alternativa metodologia di contabilizzazione la quale sia comunque conforme alla normativa vigente ma maggiormente funzionale per le società interessate.

È da premettere che non esiste una disciplina *ad hoc* pensata per fornire una rappresentazione contabile degli effetti ingeneratisi dalla

Note:

(*) ODCEC Prato

(**) ODCEC Prato

(1) Su questo si veda anche E. Fusa, "I servizi di gestione del portafoglio nelle imprese industriali: aspetti contabili e fiscali", in *Bilancio e Reddito d'impresa*, n. 7/2010, pag. 25 ss.

(2) Il trattamento contabile relativo ai principi contabili internazionali sarà oggetto di un successivo contributo.

Bilancio d'esercizio

scelta di questa particolare forma di gestione della liquidità aziendale.

È obbligatorio per le imprese, quindi, riferirsi a quanto stabilito dal Codice civile e dai principi contabili in materia di investimenti finanziari.

A livello domestico, i principi contabili ai quali conformarsi sono l'OIC 20 e 21, relativi ai titoli di debito ed alle partecipazioni. In tali principi si delinea la disciplina relativa alla classificazione, rilevazione iniziale e valutazione degli strumenti finanziari detenuti dalla società.

Per quanto riguarda le partecipazioni, all'interno dell'OIC 21 si legge che queste debbano essere inizialmente rilevate al costo di acquisto o costituzione (compresi gli oneri accessori), sia che si tratti di partecipazioni immobilizzate, sia che si tratti di partecipazioni iscritte all'interno dell'attivo circolante.

Successivamente, per quanto riguarda la valutazione e le rilevazioni successive, è previsto dal principio contabile che si debba continuare ad iscrivere le partecipazioni immobilizzate al costo di acquisto o costituzione (salve comunque le registrazioni relative a perdite durevoli di valore e ripristini). Mentre, per le partecipazioni iscritte nel circolante, si prevede di debba adottare il criterio del minor valore tra il costo di acquisto/costituzione ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

Per quanto invece riguarda i titoli di debito, la recente riforma del principio contabile OIC 20 ha previsto alcune modifiche ai criteri di valutazione di questa tipologia di posta contabile. Infatti, per le società che risultano obbligate dalla nuova normativa sui bilanci (3) è stato previsto che il criterio sulla base del quale effettuare la rilevazione iniziale e le valutazioni successive sia quello del costo ammortizzato. E questo tanto per i titoli iscritti all'interno delle immobilizzazioni, quanto per i titoli iscritti all'interno del circolante.

Le rilevazioni successive saranno sempre al costo ammortizzato per i titoli di debito immobilizzati, mentre dovrà essere rilevato il minor valore tra il costo ammortizzato ed il valore di mercato per quelli non immobilizzati (4).

Il metodo analitico

Come detto, non esiste una disciplina che si occupi nel dettaglio della problematica

contabile relativa alla tipologia di servizio oggetto della presente discussione.

Per tale motivo, è necessario derivare la disciplina dai principi generali sanciti dal Codice civile e dall'OIC per quanto attiene alle imprese domestiche che non fanno ricorso alla contabilizzazione secondo gli IAS/IFRS.

Per le società di capitali che si conformano ai principi contabili nazionali il metodo di contabilizzazione al quale fare inizialmente riferimento è il metodo analitico.

Sia l'OIC 20 che l'OIC 21 fanno riferimento, per l'effettuazione della rilevazione iniziale e per la successiva valutazione, alla rilevazione "titolo per titolo", tanto per le immobilizzazioni finanziarie quanto per i titoli non costituenti immobilizzazioni.

Tale metodologia di rilevazione contabile, come si può immaginare, sta producendo per le imprese un risultato eccessivamente oneroso (tenuto conto dell'elevato numero di eventi da rilevare), in riferimento ai contratti di gestione patrimoniale individuale, poiché impone all'impresa che usufruisce del servizio in oggetto la puntuale contabilizzazione di ciascuna delle operazioni effettuate dall'intermediario per suo conto, ognuna in modo analitico e distinto.

È evidente che, conoscendo il contratto di servizio del quale si sta trattando, il quale permette all'intermediario, pur con tutte le limitazioni sopra evidenziate, di operare in sostanziale autonomia al fine di cercare di assicurare alla società la massima redditività possibile dell'investimento, risulta chiaro quanto possano essere frequenti e numerose le transazioni eseguite dal gestore. Seguendo quindi questo metodo di contabilizzazione, l'impresa deve tenere memoria e registrare ogni transazione e più in generale ogni operazione eseguita

Note:

(3) Si veda a tal proposito quanto previsto dal nuovo OIC 21 e, per un quadro generale, quanto previsto dal recente D.Lgs. n. 139/2015 in materia di bilancio di esercizio e consolidato.

(4) Come si legge anche all'interno del Principio OIC 20, le società non obbligate alla redazione del bilancio in forma ordinaria possono evitare di applicare il criterio del costo ammortizzato in luogo dell'iscrizione al costo di acquisto o sottoscrizione, sia in sede di rilevazione iniziale sia successivamente, per i titoli immobilizzati, mentre per i titoli iscritti nel circolante adatteranno il criterio del costo all'atto di prima rilevazione, per poi successivamente rilevare il minore tra questo ed il valore di mercato.

dall'intermediario, con tanto palesi quanto spropositati oneri amministrativi.

Oltre a quanto sopra enunciato, ed alle correlate problematiche contabili emerse, non si è ancora accennato nel dettaglio al trattamento contabile dei frutti dell'investimento eseguito dall'impresa, oltre al trattamento dei proventi/oneri derivanti dalla dismissione di tali strumenti finanziari. Nella prassi contabile nazionale, infatti, sia che si tratti di strumenti finanziari iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie (BIII), sia che si tratti di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (CIII), i frutti derivanti dall'investimento e le plus/minusvalenze derivanti dalle cessioni di titoli devono essere iscritte nel Conto Economico nella categoria C) "Proventi e oneri finanziari".

Anche per quanto concerne la contabilizzazione analitica (titolo per titolo) dei vari proventi/oneri derivanti da un investimento finanziario, risulta ancora più evidente come, utilizzando il metodo analitico (e quindi non considerando il contratto di gestione patrimoniale come un contratto unitario, mediante il quale si acquista un singolo servizio effettuato da un soggetto abilitato a prestarlo), gli oneri amministrativi a carico delle società sarebbero talmente elevati (in termini di adempimenti e conseguenti costi) da poter anche considerare di non intraprendere questa tipologia di impiego della liquidità disponibile.

Ci si chiede appunto se, in un sistema economico che mira alla continua semplificazione delle procedure e degli adempimenti, pur comunque mantenendo solida e ferma la necessità di garantire una chiara, corretta e veritiera rappresentazione contabile delle voci del bilancio, si possa pensare e proporre un metodo alternativo di contabilizzazione delle Gestioni patrimoniali individuali, di tipo sintetico, come verrà di seguito esposto.

Il metodo sintetico: una proposta

Ora, primariamente va definito il concetto di contabilizzazione sintetica, che qui viene proposto come alternativa rispetto alla contabilizzazione analitica sopra evidenziata.

Il metodo sintetico, nel caso delle gestioni patrimoniali individuali, è quel metodo di contabilizzazione che permette di rilevare, *in primis*, l'acquisto del servizio nella sua

unitarietà, e successivamente, potremmo dire "per masse" (sulla base delle analitiche rendicontazioni periodiche inviate alla società dall'intermediario finanziario), il risultato conseguito dall'intermediario nella gestione della liquidità affidatagli.

Tale metodo di contabilizzazione, quindi, si caratterizza e si sostanzia, una volta rilevato in bilancio il conferimento di denaro all'interno della gestione patrimoniale, nella rilevazione periodica del risultato globale raggiunto dall'intermediario sulla base delle (analitiche) rendicontazioni periodiche ricevute dalla società.

È evidente che un documento centrale per procedere a questa tipologia di rilevazione contabile è il rendiconto fornito periodicamente dall'intermediario.

In realtà, sarebbe preferibile, al fine di semplificare al massimo la procedura in esame, che le società che hanno posto in essere una gestione patrimoniale individuale, contabilizzassero direttamente quanto esposto nel rendiconto generale di fine anno (normalmente l'intermediario invia un rendiconto globale analitico al 31 dicembre di ogni anno) fornito dal gestore, inserendo quindi tutte le rilevazioni riepilogative della gestione effettuata dall'intermediario.

Entrando nel dettaglio delle rilevazioni contabili da eseguire, seguendo il metodo in discorso, si deve partire ovviamente dalla rilevazione iniziale con la quale si contabilizza l'acquisto del servizio di gestione patrimoniale individuale da parte dell'impresa.

Si ipotizzerà, per semplicità, che l'impresa affidi un importo pari ad euro 1.000 all'intermediario mediante sottoscrizione di un contratto di gestione patrimoniale individuale. All'atto della sottoscrizione la società rileverà nell'attivo dello Stato Patrimoniale, nella voce C.III) "Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni" (5), al punto

Note:

(5) Sulla rilevazione in CIII) ovvero in BIII) si potrebbe discutere, in relazione al periodo, stimato dalla società, in cui la stessa intende avvalersi del servizio in esame. Si crede comunque che possa ritenersi maggiormente corretta l'iscrizione all'interno dell'attivo circolante poiché, pur potendo la società mantenere una parte della sua liquidità investita in gestioni patrimoniali per un periodo anche superiore all'anno, la stessa potrebbe comunque essere soggetta a periodici prelievi e/o

(segue)

Bilancio d'esercizio

4) "Partecipazioni in altre imprese", un conto intitolato "Gestione Patrimoniale Intermediario X", inserendo come contropartita una diminuzione delle consistenze di liquidità presenti nei c/c della società. Contabilmente, quindi, per esemplificare, la

Gestioni patrimoniali intermediario X	1.000,00
Banca C/C	1.000,00

scrittura dovrà essere (6):

Una volta eseguita la rilevazione iniziale, si tratterà poi, sempre secondo il metodo sintetico, di rilevare successivamente, al termine di ogni esercizio, seguendo le indicazioni fornite dal rendiconto del gestore (quindi per masse di operazioni) i frutti degli investimenti effettuati dall'intermediario, ovvero i realizzi delle dismissioni di strumenti finanziari precedentemente detenuti.

Dipendentemente, quindi, dalla ricezione del documento di rendicontazione fornito alla società dal gestore, dovranno essere contabilizzate sinteticamente tutte le operazioni eseguite in corso d'anno, distinguendo, come detto, per masse di operazioni aventi identica natura.

Tale metodologia, la quale, pur garantendo una contabilizzazione semplificata e sintetica, assicura la rilevazione separata delle risultanze di gestione patrimoniale aventi la medesima natura, sembra possa essere più corretta e rappresentativa del risultato globale dell'attività svolta dall'intermediario per conto del singolo cliente, anche in considerazione del fatto che a livello fiscale è riservato un trattamento differenziato a seconda della tipologia di provento od onere finanziario realizzato.

Pertanto, in conseguenza di quanto appena esposto, le scritture contabili da eseguire al termine dell'esercizio (prevalentemente al 31 dicembre) differiscono in base alla tipologia di proventi/oneri che sono stati realizzati. In specie, consci di non essere esaustivi, saranno contabilizzati separatamente i dividendi incassati dalla gestione patrimoniale, gli interessi attivi su titoli ed altri strumenti finanziari, così come gli eventuali oneri finanziari, oltre anche alle plus/minusvalenze da cessione di titoli.

Per riassumere, quindi, come già detto, si dovranno registrare i gruppi di operazioni

eseguite in corso d'anno dal gestore, aventi la stessa natura, inserendole nei conti di bilancio appropriati a seconda della tipologia di "insieme di operazioni".

A titolo meramente esemplificativo, e seguendo l'esempio precedentemente indicato, se si dovesse contabilizzare, al termine dell'esercizio, dividendi (quale sommatoria dei vari dividendi contabilizzati dall'intermediario sui diversi titoli movimentati) pari ad euro 100, in conseguenza degli investimenti effettuati dall'intermediario all'interno della gestione patrimoniale, si effettuerà la

Gestioni patrimoniali intermediario X	100,00
Dividendi da gestione patrimoniale intermediario X	100,00

seguente scrittura:

Naturalmente i dividendi contabilizzati dovranno essere inseriti in bilancio, come detto, alla voce C15) "Proventi da partecipazioni".

Si ritiene inoltre che, secondo quanto recentemente previsto dall'OIC 12, la contabilizzazione del costo addebitato dall'intermediario per la gestione della liquidità del cliente debba essere effettuata intendendo tale costo come accessorio al servizio di gestione del portafoglio reso dall'intermediario. Dovrà quindi essere contabilizzato sempre nella voce C del Conto Economico, generalmente in C17).

Altra questione riguarda, sempre al termine dell'esercizio, la valutazione successiva dell'investimento fatto nella gestione patrimoniale, anch'essa da considerare in sede di chiusura del bilancio di esercizio della società che ha acquisito tale servizio.

Si ritiene, in questo caso, che si debba applicare, sempre con un approccio sintetico, il

Note:

(continua nota 5)

ulteriori conferimenti in dipendenza delle necessità operative, per tal motivo quindi dovendo più correttamente essere inserita nella voce CIII).

(6) Si ritiene che tale tipologia di iscrizione in Stato Patrimoniale sia da ritenersi ammissibile con riferimento a quanto previsto dall'art. 2423-ter, comma 2, in tema di "flessibilità" della struttura di Stato Patrimoniale e Conto Economico.